

“Studi” è una collana editoriale destinata a ospitare valide dissertazioni e tesi di laurea. I volumi raccolgono i risultati di un intenso lavoro di ricerca sulle fonti, fondamentale per contestualizzare l'oggetto d'analisi e proporre in maniera logica e coerente la tesi dell'autore. I testi sono caratterizzati da un chiaro impianto metodologico e dalla presenza di apparati paratestuali e bibliografici.

Il progetto valorizza il lavoro di autori che si affacciano al mondo dell'accademia portando in dote il loro punto di vista, originale e sperimentale, potenzialmente utile a riempire un vuoto di conoscenza di una determinata disciplina, offrire una sintesi di un tema complesso, proporre uno spunto acuto e fuori dal canone o suggerire inattesi riferimenti bibliografici.

DAVIDE ANDREA MACARIO
MANUEL PERDICARO

**Profili giuridici
dell'odontoiatra
nell'ambito
della medicina estetica**

STUDI

Indice

p.	9	Introduzione
	13	<i>Obiettivo</i>
	15	<i>Materiali e metodi</i>
	17	<i>Risultati</i>
	19	<i>Discussione</i>
		1. Nozione di salute, <i>vexata quaestio</i> , 19
		2. La figura dell'odontoiatra e dell'odontoiatra estetico: quadro normativo, 23
		3. Odontoiatria estetica e responsabilità professionale: dermal filler come <i>leading case</i> , 34
	67	Conclusioni
	73	Bibliografia
	81	Appendice

Introduzione

L'estetica è da sempre stata elemento imprescindibile dalla storia nonché natura dell'essere umano.

Sin dai tempi degli antichi greci è stata oggetto sia di dibattito che ammirazione filosofica, i cui elementi estrinseci hanno rappresentato il leitmotiv di orazioni simposiche.

Infatti, la storia del pensiero filosofico è densa di richiami che marcano come l'uomo si sia spesso interrogato sull'essenza di ciò che è bello e sulla eziologia che da esso ne deriva sia su un piano etico che morale.

In tale cornice si colloca, a titolo paradigmatico, il filosofo greco Platone. Quest'ultimo, infatti, considera la bellezza come ascesa verso i variegati gradi della nota "scala d'amore" così come enunciati dalla sacerdotessa Diotima nel *Simposio*¹. Oppure, ancora in chiave più moderna, Immanuel Kant nella sua opera *Critica del giudizio*² analizza il bello come «ciò che procura una soddisfazione

1. Platone, *Simposio*, trad. it. di G. Reale, Bompiani, Milano 2003, 210d, p. 203.

2. Cfr. I. Kant, *Critica del giudizio*, trad. it. di A. Gargiulo, Laterza, Bari 1997.

a carattere universale perché riguardante tutti gli uomini indistintamente, e che si alimenta delle sensazioni che le cose producono in noi sollecitando le nostre potenzialità sensibili e spirituali»³.

Il significato dell'estetica, intesa come *aisthesis* ovvero sensazione e percezione, gioca nel periodo storico moderno un ruolo cruciale. In particolare, si assiste a quel fenomeno definito *panestetismo*, con il quale si indica «una particolare visione della vita per cui gli uomini e le cose vengono visti e giudicati secondo le categorie del bello e del brutto, che è come dire secondo principi estetici»⁴.

Se queste sono le premesse, appare logico come le categorie di bellezza nonché apparenza siano oggi non più un elemento di osservazione filosofica formale, ma di intervento concreto in chiave medica. Ed è proprio in questo contesto che le influenze mediatiche derivanti sia dai messaggi pubblicitari che dalla diffusione dell'utilizzo dei social media, e non solo, hanno comportato un'assidua rivisitazione del principio costituzionale sancito all'art. 32 statuente il diritto alla salute: «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». È infatti da questa necessità di «adattamento» dei principi costituzionali che si colloca la nuova enunciazione nonché tutela del danno estetico inteso come sfaccet-

3. Cfr. M. Musaiò, *Educare il bello*, «NPG», 2009.

4. Cfr. G. Casillo, *L'eredità dell'antico*, Youcanprint, 2018.

tatura intrinseca del danno biologico, «salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato»⁵.

5. Corte di cassazione, III sezione civile, ordinanza 12 marzo 2021 n. 7126; «Il danno estetico non può essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, circostanze nella specie non ricorrenti e comunque non adeguatamente e specificatamente allegate».

Obiettivo

Scopo della suddetta tesi, di revisione bibliografica, è di proporre un *excursus* legale avente per oggetto il ruolo dell'odontoiatra nel contesto della medicina estetica. Segnatamente, si tratterebbe di esporre quali siano le fonti, i limiti normativi, la responsabilità odontoiatrica nonché gli eventuali danni che deriverebbero dal suo *modus operandi*.

Si noterà come tale figura sia in realtà una figura *in itinere* i cui confini risultano ancora oggi peccare sia di certezza formale che sostanziale.

È sullo sfondo della metamorfosi dall'*io pensante* all'*io apparente* che la società ha dovuto porre in essere cambiamenti essenziali per conformarsi alla realtà dei fatti. E gli sforzi derivano sia dal contesto giuridico normativo che medico. Questo perché le due aree di previsione (legale) nonché d'azione (medica) devono collimare a tutela di uno dei beni primari quale il diritto alla salute, in modo da soddisfare il principio giuridico secondo cui *in claris non fit interpretatio*¹.

1. Nelle questioni chiare non si fa luogo a interpretazione.

Materiali e metodi

Per descrivere gli aspetti della medicina estetica odontoiatrica trattati in questo elaborato, sono state prese in considerazione diverse fonti normative, scientifiche, filosofiche nonché i diversi seminari tenutisi in occasione del master di odontoiatria legale e forense dell'università romana UniCamillus nell'anno accademico 2020-2021. In particolar modo, essendo l'oggetto di indagine dotato di enorme capillarità epistemologica, lo sviluppo della tesi si è basato sul coinvolgimento di: testi normativi (Costituzione, leggi, codici deontologici...); dottrina e giurisprudenza sia nazionale che internazionale; ricerche bibliografiche pubblicate sulla banca dati «PubMed»; manuali scientifici ed, infine, opere filosofiche, data l'assidua presenza del concetto di bellezza con l'oggetto in esame.

Il metodo utilizzato si è fondato, in primo luogo, sul porre in essere una revisione bibliografica di testi (reperibili sia online che a livello cartaceo) contenenti locuzioni quali, a titolo esemplificativo: “medicina estetica in odontoiatria”, “dermal filler”, “responsabilità medico-legale”, “danno estetico”, “legge Gelli-Bianco”, “estetica” e “dispositivi medici”; e, in secondo luogo, sulla necessità di creare un elaborato che

inducesse il lettore alla riflessione su come, legalmente, la medicina estetica in odontoiatria non appartenga ancora a un istituto ben definito e indipendente, rendendo così macchinoso tutto ciò che ne consegue sia da un punto di vista applicativo che nomofilattico¹ delle norme a esso riferite.

1. «Variante di nomofilachia, più vicina alla forma greca, con cui nell'uso giur. mod. s'intende la garanzia dell'uniforme interpretazione della legge e dell'unità del diritto oggettivo nazionale», in <https://www.treccani.it/vocabolario/nomofilachia/>.

Risultati

Gli argomenti trattati in tale tesi, sia sul versante legale che giurisprudenziale, hanno evidenziato come l'ambito della medicina estetica nel contesto odontoiatrico sia connotato da importanti lacune normative rendendo quindi nullo quel principio giuridico, di estrema importanza legale, vertente sull'*in claris non fit interpretatio*. Infatti, poiché le norme che disciplinano l'istituto in esame sembrerebbero violare i principi di chiarezza e di attualità, si assisterebbe a un fenomeno che vedrebbe un intervento sanitario dotato di estrema ordinarietà, quale quello estetico, essere sottoposto unicamente a continui tentativi ermeneutici, ovvero aleatori. In particolare, si sarebbe in presenza di una tassonomia di definizioni, pareri e sforzi, sia giurisprudenziali che di esperti delle categorie coinvolte che, però, senza l'intervento definitivo del legislatore peccherebbero di valore prescrittivo e, quindi, coattivo. Specificamente, quello che è emerso sarebbe una situazione di continuo procrastinamento dove ci si troverebbe davanti a istituti che, seppur presenti nella forma, vizierebbero nella sostanza (basti pensare alla precarietà previsionale dei limiti di intervento dell'odontoiatra nel campo della medicina estetica, delle linee guida

nell'ambito dei dermal filler, della responsabilità di mezzi o di risultato del professionista sanitario, della quantificazione del danno biologico a livello di risarcimento del danno non patrimoniale...), ossia davanti a enunciazioni che, non essendo dotate sia di diretta che congruente applicabilità, porterebbero il soggetto destinatario a cercare la leicità delle proprie azioni in altre fonti del diritto, dove comunque il faro di riferimento incessante resta, di fatto, il rispetto della tutela della salute del cittadino ex art. 32 della Carta costituzionale.

Discussione

1. Nozione di salute, *vexata quaestio*

L'Organizzazione mondiale della sanità¹, nell'atto di costituzione del 1948, dichiara che la salute sia «uno stato complessivo di benessere fisico, mentale e sociale, e non la mera assenza di malattie o infermità», confermando la sua importanza come diritto fondamentale dell'individuo. Tale definizione resta tutt'oggi, a livello internazionale, il punto di riferimento in materia di salute, nonostante, con il decorso del tempo, ci siano stati invano tentativi volti a migliorare il termine stesso².

Il concetto che vede la salute potenzialmente deteriorata anche in assenza di malattie e di infermità, rende la definizione di “salute” ampiamente flessibile.

1. L'Organizzazione mondiale della sanità, istituita nel 1948, è l'Agenzia delle Nazioni Unite specializzata per le questioni sanitarie.

2. Nel 1998 venne proposta una leggera modifica alla definizione del 1948, per attualizzarla quale «La salute è uno stato *dinamico* di completo benessere fisico, mentale, *sociale e spirituale*, non mera assenza di malattia». Tuttavia questa proposta non venne attuata, in quanto non arrivò alla discussione all'assemblea generale, nonostante il parere favorevole della maggior parte dei rappresentanti dell'OMS stessa.

Studi

- #2 Gianluca Lorenzetti, *Callisto III. L'uomo dimenticato tra le pagine del tempo*
- #3 Liliana Dal Gobbo, *Madame Bovary e i Buddenbrook. Traduzioni, traduttori, traduttrici*
- #4 David Cavatorta, *DEDICATVM. Interazione tra compositore ed esecutore*
- #5 Alberta Fabbricotti, *La protezione delle minoranze nel diritto internazionale. Attualità del tema tra corsi e ricorsi storici*
- #6 Ivano Azzellino, *Gramsci, Togliatti, Berlinguer. Tre idee per il cinema e la letteratura*
- #7 Davide Andrea Macario, Manuel Perdicaro, *Profili giuridici dell'odontoiatra nell'ambito della medicina estetica*